



M.I.U.R. U.S.R. CALABRIA A.T.P. COSENZA
ISTITUTODI ISTRUZIONE SUPERIORE
POLO SCOLASTICO "C. Mortati"
LICEI: Scientifico - Scienze Umane - Tecnologico
ISTITUTI PROFESSIONALI: Industria - Artigianato - Odontotecnico
- Chimico - Biologico
ISTITUTI TECNICI: Commerciale - Industriale - Nautico - Meccanico
87032 AMANTEA (CS)
☎0982/41969
e-mail: CSIS014008@istruzione.it
pec-mail: CSIS014008@pec.istruzione.it
Sito: www.iispoloamantea.gov.it

Prot. N. 9190/C1

AMANTEA, 18/11/17.

A Tutto il personale di Istituto, all'Albo, al Sito Web della Scuola;

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Gen.: Legge n° 241/90, Legge n° 104/92, Dlgs n° 297/94, Legge n° 675/96, D.P.R. n° 275/99, Dlgs. 196/03, Novellato D.lgs n° 165/01; D.I. n° 44/01; D.lgs n° 150/09, D.lgs n° 141/11, Legge n° 107/15; Legge n° 133/08; Dlgs n° 81/08, Dlgs n° 106/09, CCNL vigente; Legge n° 107/15, D.lgs n° 75/17, D.lgs n° 118/17.

Rif. Spec.: Disposizioni operative relative alle procedure amministrative attinenti le assenze per malattia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la normativa di comparto all'oggetto emarginata;
- Viste le competenze e le direttive emanate dall'INPS;
- Viste le competenze amministrative del Ministero del Tesoro;
- Viste le sentenze del T.A.R. del Lazio, n.ri 5711/2015 e 5714/2015;
- Tenuto conto della corrente casistica in specie;
- Vista la Sitografia disponibile all'attualità;

EMANA

Le seguenti disposizioni operative, che possono risultare utili ai dipendenti che si trovano nelle specifiche condizioni, di chiedere, collazionare e far pervenire alla segreteria della scuola, una tempestiva e corretta documentazione utile, per amministrare adeguatamente, sotto ogni aspetto di competenza, le assenze dovute a malattia.

In particolare si fa presente, che gli stessi Enti preposti hanno chiarito con diversi mezzi di diffusione, che sotto la “**voce assenza per malattia**”, rimane contemplata anche la visita clinico specialistica.

Anche per tale circostanza risulta indispensabile che lo stesso dipendente richieda al medico di base convenzionato e/o alla struttura sanitaria pubblica e/o privata, di produrre ed inoltrare, per via telematica, l'apposito modulo, dove trova spazio la possibilità, da parte del sanitario, di indicare eventuali motivazioni, circa l'assenza dal lavoro, sia per condizioni cliniche, sia per necessità di visite specialistiche e sia per la disposizione di esami strumentali e/o di laboratorio.

A tale proposito, è utile chiarire che i signori medici di base convenzionati, sia i signori medici specialisti, sia le strutture deputate, per come si legge dalle emanazioni degli Enti preposti, abbiano conoscenze, competenze, abilità e dotazioni per istruire la procedura, anche per l'aspetto telematico.

L'INPS ha chiarito da tempo, che tutti i medici che intendono visitare ogni genere di pazienti, che a diverso titolo e con qualunque relativa

posizione assistenziale di natura pubblica, privata e/o autonoma, devono produrre il certificato telematico.

Infatti i medici appartenenti e/o convenzionati con la struttura pubblica, hanno già ricevuto le credenziali informatiche per il relativo accreditamento all'emissione delle certificazioni telematiche in questione.

Tutti gli altri sanitari, anche specialisti, possono chiedere di accedere all'abilitazione all'esercizio della stessa procedura, presso lo stesso Ente INPS (Circolare INPS n° 4 del 16/04/2010 e n° 119 del 7/09/2010).

Ne consegue che, per gli obblighi che rimangono in capo al Datore di Lavoro, il dipendente che si trova nelle specifiche condizioni, può determinarsi nella scelta di ogni prestazione sanitaria offerta da ogni soggetto, che sia anche nelle condizioni di attivare tale procedure telematica al fine di trovarsi nelle condizioni previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare n° 4 del 18/03/2011), che esonera il dipendente dall'obbligo di inviare copia del certificato di malattia al Datore di Lavoro.

Tanto si precisa a titolo di salvaguardia da parte di questa Amministrazione MIUR, al fine di declinare ogni e qualsiasi responsabilità, verso i soggetti comunque ritenuti inadempienti anche da Terzi, circa eventuali conseguenze amministrative, che potrebbero insorgere, ove mai venissero instaurati provvedimenti gravanti sull'assente.

Ad ogni buon fine, di seguito si offre al personale, l'attuale trattazione delle circostanze nella attuale Sitografia disponibile, che suggerisce alle Istituzioni Amministrative Periferiche, ad emanare la

presente, in attesa di maggiori e più esaustive determinazioni normative, quale indicazioni di salvaguardia.



“Il Tar del Lazio, con le sentenze n. 5711/2015 e n. 5714/2015, ha recentemente annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica nella parte in cui viene imposto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 di avvalersi obbligatoriamente dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina prevista dai CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), per giustificare l’assenza dovuta all’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici secondo la suddetta nuova disciplina.

Ne consegue che, secondo il collegio, la citata novella legislativa non può avere un carattere immediatamente precettivo, ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento. Quindi, la stessa troverà il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

In attesa delle modifiche contrattuali in materia e di eventuali ulteriori indirizzi da parte della Funzione Pubblica, le amministrazioni possono nel frattempo stabilire le opportune linee operative in merito **(anche attraverso l’emanazione di circolari interne ai dipendenti).**

L’INPS nel messaggio 18/05/2015, n. 3366, recependo le decisioni del TAR del Lazio, ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni (non direttamente rivolte agli Enti Locali, ma che possono essere prese come riferimento per eventuali discipline interne), riesumando gli indirizzi già impartiti dalla Funzione Pubblica nella circolare della Funzione Pubblica n. 10/2011 (par. 3, pag. 5) e nella precedente circolare n. 8/2008, sezione 1.2: le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, ferma restando la possibilità (non più l’obbligo) per gli

interessati di usufruire dei permessi per motivi personali o familiari, permessi brevi, o banca delle ore, ecc..”

Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)